

dante, consentendo praticamente al Marchese di male operare, ma di ciò potrà rispondere in sede civile e non in sede penale."

Conseguentemente, se è vero che l'esito del procedimento penale, favorevole all'Angelina, non ha certo giovato alla difesa dell'Istituto, il quale vede ora venir meno i punti cardine sui quali era stato imperniato il licenziamento in tronco, non è men vero che lo stesso Giudice penale non ha escluso che l'Angelina abbia, quanto meno, mancato nell'espletamento delle funzioni affidategli dall'Agenzia generale, con tutte le conseguenze che dall'inosservanza di detti doveri di ufficio possono derivare in sede civile.

Pertanto, il Servizio Legale - soprattutto in considerazione del fatto che, qualora il Giudice civile non ritenesse sufficiente motivo per il licenziamento in tronco la generica mancanza di diligenza nell'espletamento dei doveri d'ufficio riconosciuta dal Giudice Penale, a parte la liquidazione degli arretrati, dovrebbe imporsi la riassunzione della Angelina a carico dell'Agenzia generale o, in difetto, il risarcimento del danno per il mancato quando quo fuiv alla scadenza del contratto di lavoro (rispetto al quale opera la clausola di stabilità d'impiego) - proponeva una soluzione conciliativa